UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Tit.....

D.R. n. ..3416..... del ..29/08/2019

OGGETTO: Emanazione del REGOLAMENTO del Centro Linguistico di Ateneo – CLA UNITO

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2012, entrato in vigore il 14 aprile 2012 e modificato all'art. 34 con D.R. n. 336 dell'8 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2016;

Visto in particolare l'art. 48 comma 2 dello Statuto, che prevede alla lettera m) che il Rettore emana i Regolamenti approvati dagli Organi Collegiali competenti;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. del 28 giugno 2019 di Revisione del Regolamento Centro Linguistico di Ateneo – CLA UNITO, con la quale delibera di:

1. **approvare** la revisione al Regolamento del CLA UNITO, Centro di Servizi di interesse per l'Ateneo, ai sensi dell'art. 20 co.6 dello Statuto, come nel testo riportato nella proposta di deliberazione;
2. **prevedere** che il nuovo Regolamento entri in vigore dal 1 ottobre 2019;
3. **attivare** il processo di costituzione dei nuovi Organi del CLA UNITO, che dovranno essere operativi dal 1 ottobre 2019, al fine di garantire continuità nella gestione del Centro;

Esaminato ogni opportuno elemento;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DECRETA

di emanare il testo del Regolamento riportato in allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante dello stesso.

IL RETTORE
prof. Gian Maria AJANI

VISTO

LA DIRETTRICE

Direzione Integrazione e Monitoraggio,
Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane

Dott.ssa Vilma Angela Garino

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato 1

REGOLAMENTO CENTRO CLA-UNITO

Art. 1 - Istituzione

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto di Ateneo, il Centro Linguistico di Ateneo, di seguito denominato "CLA-UNITO", centro di interesse per l'Ateneo.
2. Il CLA-UNITO si configura come Centro di Responsabilità di I livello, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - Natura e finalità

1. Il CLA-UNITO aderisce all'Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU) e si pone come obiettivo generale la diffusione della conoscenza delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri.
2. Il CLA-UNITO ha un ruolo centrale nello sviluppo della politica di internazionalizzazione dell'Ateneo torinese e delle politiche linguistiche promosse dall'Unione Europea;
3. Il CLA-UNITO è un centro di servizi linguistici e di ricerca che svolge attività di supporto per l'insegnamento e per l'apprendimento delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri di cui fornisce le certificazioni stabilite dal Comitato Scientifico. I suoi servizi linguistici sono rivolti agli studenti, alle strutture interne dell'Ateneo, alle istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché ad altri Enti pubblici e privati.
4. In particolare il CLA-UNITO, nell'ambito delle competenze disponibili:
   a) contribuisce a soddisfare le esigenze della comunità accademica (art.2 comma 1 dello Statuto) in merito all'insegnamento, all'apprendimento e all'autoapprendimento delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri;
   b) organizza corsi e test per le idoneità linguistiche e per i requisiti d'accesso previsti dai Corsi di Studio dell'Ateneo, previa sottoscrizione di appositi accordi;
   c) fornisce supporto linguistico agli studenti in mobilità internazionale e provvede ad attestare il livello secondo il QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento;
   d) mette a disposizione delle strutture didattiche di Ateneo gli strumenti e i materiali didattici e multimediali utili per le attività formative linguistiche;
   e) svolge attività di ricerca e di sperimentazione per l'insegnamento e lo studio delle lingue moderne, anche attraverso l'uso di strumentazioni tecnologiche avanzate e di programmi multimediali fruibili da più strutture di insegnamento, di ricerca e di servizio;
   f) produce materiali originali per la didattica avanzata delle lingue di specialità;

g) promuove e organizza corsi di formazione e/o aggiornamento linguistico e didattico *(teacher training);*
h) formula percorsi di formazione linguistica rivolti al personale docente della Scuola di ogni ordine e grado, previo accordo e stipulazione di apposite convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali e il MIUR;
i) in collaborazione con la competente Direzione di Ateneo, promuove e organizza percorsi di formazione linguistica rivolti al personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo; promuove inoltre corsi di formazione presso enti esterni, previa convenzione con UniTO;
j) favorisce rapporti, sviluppa collaborazioni e realizza progetti nel campo della didattica delle lingue con istituzioni universitarie e altri enti in ambito regionale, nazionale e internazionale;
k) effettua traduzioni e altri servizi linguistici per l'Ateneo e le istituzioni richiedenti sulla base di specifici accordi;
l) è sede di alcune certificazioni internazionali.

Art. 3 - Sede

1. Per la realizzazione delle proprie finalità il CLA-UNITO si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture ad esso destinati dall'Ateneo.
2. Il CLA-UNITO ha sede presso Palazzo Nuovo, sito in via Sant'Ottavio, 20 - Torino. Dispone inoltre di spazi presso il Campus Luigi Einaudi, sito in Lungo Dora Siena, 100/A – Torino.

Art. 4 Organizzazione dei servizi

1. I servizi necessari per il funzionamento del CLA-UNITO (supporto Organi Collegiali, Amministrazione e Contabilità, Servizi gestionali per la Ricerca, Didattica, Logistica e ICT) sono garantiti dalle Direzioni competenti per materia.
2. E' individuato un Responsabile Operativo del Centro, sottoposto gerarchicamente al Direttore Generale o ad un Direttore di Direzione affine per tipologia di servizi, che opera sulla base delle indicazioni fornite dagli Organi del Centro.
3. Il Responsabile Operativo:
   a) elabora la proposta di budget e le successive variazioni da sottoporre al Comitato di Gestione, sentito il Presidente e il Comitato Scientifico;
   b) cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato di Gestione;
   c) garantisce il funzionamento del Centro;
   d) sottoscrive e gestisce i contratti e le convezioni approvati dal Comitato di Gestione e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e

Contabilità e delle relative note applicative;

e) è responsabile della conservazione delle strutture tecniche e dei beni eventualmente assegnati al Centro.

Art. 5 - Risorse di personale

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2, e in funzione della complessità del Centro, il Responsabile Operativo potrà essere dotato di una struttura organizzativa individuata ai sensi dell'art 13 del Regolamento di Organizzazione.
2. Il Responsabile Operativo è responsabile del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 6. Risorse finanziarie

1. Il CLA-UNITO dispone delle seguenti risorse:
   a) proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati con altre università o Enti pubblici o privati;
   b) proventi derivanti dai servizi resi e dalle quote di iscrizione ai corsi, nel rispetto della normativa vigente;
   c) eventuali trasferimenti interni per servizi resi dal Centro a strutture dell'Ateneo, da regolamentarsi con appositi atti;
   d) eventuali fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art.20 del vigente Statuto;
   e) eventuali contributi straordinari e ministeriali.

Art. 7 Organi

1. Sono organi del CLA-UNITO:
   a) Il Comitato Scientifico
   b) Il Presidente
   c) Il Comitato di Gestione

Art. 8 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo e di programmazione del CLA-UNITO. Esso è nominato dal Rettore ed è costituito da:

a) da 4 a 6 professori/ricercatori di ruolo a tempo pieno in servizio presso l'Università di Torino individuati all'interno delle macro-aree di cui alla tabella B – Aree Scientifico formative

allegata allo Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

b) da 4 a 6 professori/ricercatori di ruolo a tempo pieno appartenenti al settore scientifico disciplinare L-LIN, in servizio presso l'Università di Torino, individuati all'interno di ciascun Dipartimento dove siano in servizio tali figure;
c) un rappresentante del personale designato o eletto all'interno della comunità dei CEL;
d) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti al proprio interno;
e) da 1 a 3 esperti in possesso di comprovate competenze inerenti alle finalità istituzionali del CLA-UNITO di cui all'art. 2.

2. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del CLA-UNITO e in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente
3. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 9 - Compiti del Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico:

a) approva il piano triennale di sviluppo e il piano annuale delle attività del CLA-UNITO;
b) esprime parere sul budget elaborato dal Responsabile operativo e da sottoporre al Comitato di Gestione;
c) designa il Presidente, individuato al proprio interno;
d) nomina i componenti del Comitato di Gestione, individuati al proprio interno tra i docenti/ricercatori di ruolo;
e) propone le modifiche al presente Regolamento.

2. Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno due volte l'anno, e in via straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri.
3. La convocazione del Comitato Scientifico da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica garantendo a tutti i componenti la possibilità di accedervi, in linea con la regolamentazione di Ateneo.
4. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi membri, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico, su invito del Presidente e con funzione consultiva, esperti esterni.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Rettore su designazione del Comitato Scientifico; resta in carica tre anni e può essere rinominato.
2. Il Presidente può designare un Vicepresidente tra i componenti del Comitato Scientifico che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza e di impedimento

Art. 11 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta il Centro e sovraintende ai rapporti istituzionali del Centro medesimo;
b) coordina l'attività scientifica del Centro;
c) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
d) elabora il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale delle attività del Centro.

Art. 12 - Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da:
   a) n. 4 rappresentanti del Comitato Scientifico, individuati al proprio interno tra il personale docente /ricercatore di ruolo;
   b) il Dirigente della Direzione di appartenenza del Responsabile operativo, o suo delegato.

   Il Responsabile operativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto con funzioni di segretario.
2. Il Comitato di Gestione rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.
3. Il Comitato di Gestione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 2 componenti.
4. Nella prima seduta, convocata dal Decano, il Comitato di Gestione individua il componente incaricato di convocare e gestire le riunioni del Comitato stesso.
5. La convocazione del Comitato di Gestione deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
6. In caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti.
7. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica, in linea con quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo.

Art. 13 - Compiti del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Comitato Scientifico:

a) determina i criteri di impiego delle attrezzature e di accesso ai servizi;
b) delibera i contributi annui per i servizi prestati;
c) delibera il tariffario per i servizi prestati;
d) delibera sulla stipula di convenzioni/ accordi/contratti e ogni altro atto di spesa e di entrata, rivolti a soggetti interni ed esterni all'Ateneo;
e) approva la proposta di budget e successive variazioni, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Valutazione

1. Il CLA-UNITO è soggetto ad una valutazione periodica triennale, anche di natura scientifica, ai sensi di quanto stabilito dall'art 20 del vigente Statuto di Ateneo.

Art. 15-Durata

1. La durata del CLA-UNITO è stabilita in tre anni ed è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio previa positiva valutazione di cui al precedente articolo.
2. Dopo due trienni, la continuazione dell'attività del centro deve essere approvata in analogia con quanto stabilito dall'art. 20 dello Statuto di Ateneo per i Centri di Ricerca.
3. In caso di disattivazione del CLA-UNITO, ai fini della riallocazione dei beni dello stesso, il Responsabile Operativo ne dà immediata comunicazione ai competenti Organi dell'Ateneo onde attivare gli adempimenti dovuti.

Art. 16. Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Le modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico.

Art. 17 - Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento viene emanato con D.R. da pubblicarsi all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore dal 1 ottobre 2019.